



## **Unione Terra di Mezzo**

Provincia di Reggio Emilia

**Bagnolo in Piano – Cadelbosco di Sopra – Castelnovo di Sotto  
Area Sociale e Socio-Sanitaria**

### **CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE DELL'UNIONE TERRA DI MEZZO PERIODO 01.05.2025-30.04.2028**

#### INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
- ART. 2 - DURATA E DECORRENZA DELL'AFFIDAMENTO
- ART. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 4 - ONERI A CARICO DELLA DITTA AFFIDATARIA
- ART. 5 - RESPONSABILE DEL PROGETTO
- ART. 6 - ONERI A CARICO DELL'UNIONE TERRA DI MEZZO
- ART. 7 - COMPENSO ECONOMICO
- ART. 8 - ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA
- ART. 9 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI
- ART. 10 - SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
- ART. 11 - CESSIONE O SUBAPPALTO
- ART. 12 - AVVALIMENTO
- ART. 13 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
- ART. 14 - REQUISITI DEL PERSONALE
- ART. 15 - CLAUSOLA SOCIALE
- ART. 16 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
- ART. 17 - AFFIDAMENTO E SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 18 - MODALITA' DI PAGAMENTO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 19 - REVISIONE PREZZI
- ART. 20 - VARIAZIONI

ART. 21 - VERIFICA DEL SERVIZIO E CONTROVERSIE

ART. 22 - APPLICAZIONE PENALI

ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ART. 24 - CODICE DI COMPORTAMENTO

ART. 25 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 26 - CONTROVERSIE

ART. 27 - RECESSO DAL CONTRATTO

ART. 28 - RINVIO A NORME VIGENTI

ART. 29 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

ALLEGATO sub A - ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

## **ART. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO**

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di Educativa domiciliare dell'Unione Terra di Mezzo, nelle forme e con le modalità successivamente descritte, allo scopo di sviluppare il servizio educativo a favore di soggetti minori di età, ed i loro nuclei famigliari, in carico al Servizio Sociale e residenti nel territorio dell'Unione Terra di Mezzo.

## **ART. 2 - DURATA E DECORRENZA DELL'AFFIDAMENTO**

La durata dell'affidamento del servizio è di **anni 3 (tre)** a partire dalla data di aggiudicazione del servizio e presumibilmente dal 01.05.2025 al 30.04.2028, con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 (tre) anni alle medesime condizioni previste dal presente capitolato. L'eventuale rinnovo dovrà essere comunicato per iscritto dal Responsabile dell'Area Sociale e socio-sanitaria dell'Unione Terra di Mezzo, entro 30 giorni dalla scadenza del contratto.

Alla scadenza del contratto, l'Amministrazione, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di prorogare il contratto stesso per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, e comunque per un periodo non superiore a 4 (quattro) mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni.

## **ART. 3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Il Servizio di Educativa domiciliare si articola in tre tipologie di intervento:

- 1. educativa domiciliare rivolta a nuclei famigliari multiproblematici;**
- 2. educativa domiciliare rivolta a nuclei famigliari con minori con disabilità;**
- 3. interventi educativi per la gestione di incontri protetti disposti dall'autorità giudiziaria.**

**1. Educativa domiciliare rivolta a nuclei famigliari multi problematici:** sono destinatari del servizio i nuclei familiari multiproblematici con minori a rischio di emarginazione sociale, dispersione scolastica, disagio evolutivo e difficoltà nel percorso di crescita.

Gli interventi potranno essere articolati in attività individuali sul singolo minore/famiglia o in attività di piccolo gruppo da realizzarsi in spazi da individuare sul territorio

Le prestazioni socio-educative comprendono:

- a) percorsi socio-educativi personalizzati rivolti a nuclei familiari multiproblematici, in attuazione del progetto educativo individualizzato formulato dal Servizio Sociale dell'Unione Terra di Mezzo;
- b) osservazione e approfondimento delle dinamiche relazionali dei minori e dei genitori all'interno dei contesti nei quali si realizzano gli interventi;
- c) supporto e sostegno ai minori nel percorso scolastico;

- d) accompagnamento in esperienze di socializzazione con i coetanei;
- e) incontri con altri servizi socio-sanitari coinvolti nel progetto;
- f) educazione e accompagnamento nella cura di sé e nell'igiene personale, in quanto parte integrante e fondamentale dell'azione educativa;
- g) Promozione dell'accrescimento delle competenze dei genitori e dei componenti il nucleo familiare attraverso l'utilizzo delle risorse territoriali e la sinergia del lavoro di rete;
- h) raccordo e coordinamento con il Servizio Sociale, quale referente del progetto educativo individualizzato, per la verifica del progetto;
- i) partecipazione ad eventuali corsi di formazione programmati dal Servizio Sociale dell'Unione o dalla Ditta affidataria;

**2. Educativa domiciliare rivolta a nuclei famigliari con minori con disabilità:** destinatari sono nuclei famigliari con figli in carico alla Neuropsichiatria Infantile per i quali si ravvisa la necessità di supporto a fronte di particolari fragilità anche di natura temporanea. Gli interventi sono co-progettati con il servizio sanitario specialistico.

Le prestazioni socio-educative comprendono:

- a) percorsi socio-educativi personalizzati rivolti a nuclei familiari con minori con disabilità, in attuazione del progetto socio-sanitario ed educativo individualizzato formulato dal Servizio Sociale dell'Unione Terra di Mezzo in collaborazione con il servizio di Neuropsichiatria Infantile;
- b) percorsi di sostegno e accompagnamento socio-educativi, in contesti di socializzazione extra-scolastica o servizi educativi estivi;
- c) osservazione e approfondimento delle dinamiche relazionali dei minori e dei genitori all'interno dei contesti nei quali si realizzano gli interventi;
- d) supporto e sostegno ai minori nel percorso scolastico, con particolare attenzione alle strategie educative concordate con il servizio di Neuropsichiatria Infantile;
- e) accompagnamento in esperienze di socializzazione con i coetanei;
- f) incontri con altri servizi socio-sanitari coinvolti nel progetto ed in particolare con il servizio di Neuropsichiatria Infantile;
- g) educazione e accompagnamento nella cura di sé e nell'igiene personale, in quanto parte integrante e fondamentale dell'azione educativa;
- h) Promozione dell'accrescimento delle competenze dei genitori e dei componenti il nucleo familiare attraverso l'utilizzo delle risorse territoriali e la sinergia del lavoro di rete;
- i) raccordo e coordinamento con il Servizio Sociale e con il servizio di Neuropsichiatria Infantile, quali referenti del progetto educativo individualizzato, per la verifica del progetto;

- j) partecipazione ad eventuali corsi di formazione programmati dal Servizio Sociale dell'Unione o dalla Ditta affidataria;

### **3. Interventi educativi per la gestione di incontri protetti disposti dall'autorità giudiziaria:**

sono destinatari del servizio i minori per i quali il Tribunale Ordinario o il Tribunale per i Minorenni dispongono interventi di protezione durante le visite con i genitori o uno solo di essi. La prestazione socio-educativa potrà avvenire in presenza presso sedi differenziate, quali locali messi a disposizione del Servizio Sociale o dalla Ditta affidataria, locali pubblici e spazi all'aperto a seconda della valutazioni e delle opportunità.

Gli interventi ricomprendono la gestione di videochiamate e/o telefonate protette.

L'attivazione degli incontri protetti, sarà definita, dal Servizio Sociale dell'Unione, in base ai progetti delineati dall'assistente sociale e in tali progetti saranno indicate le necessarie modalità organizzative, gli orari di svolgimento, la loro durata e il calendario periodico, compatibilmente con le finalità, con l'organizzazione e con le risorse economiche disponibili.

La Ditta affidataria, tramite i suoi operatori, è altresì tenuta a:

- garantire flessibilità negli orari degli interventi, in base alle esigenze del progetto;
- concordare con il Servizio Sociale dell'Unione ogni eventuale modifica al progetto;
- trasmettere al Servizio Sociale dell'Unione relazioni periodiche (ogni due mesi) sull'andamento del progetto;
- trasmettere al Servizio Sociale puntuale resoconto di ogni singolo intervento protetto;
- prevedere un coordinamento con il Servizio Sociale dell'Unione per la verifica dell'andamento dei progetti;
- garantire la continuità degli operatori di riferimento nei singoli progetti educativi;
- garantire la disponibilità di automezzi per i trasferimenti necessari alla realizzazione degli interventi sul territorio;
- garantire la disponibilità di educatori di entrambi i sessi.

Gli operatori incaricati dovranno avere un'età non inferiore ai 18 anni ed essere in possesso dei requisiti minimi indicati nel successivo art. 14.

La Ditta affidataria deve garantire la disponibilità degli operatori per la copertura del monte ore del servizio, stimato in complessive 9.000 ore (3.000 ore annue), indicando nell'offerta:

- le modalità organizzative per l'affidamento degli interventi agli educatori;
- le modalità organizzative per garantire la continuità degli operatori sui singoli progetti e per le eventuali sostituzioni degli educatori che si rendessero necessarie;

- la gestione delle assenze dei minori o della impossibilità a svolgere determinati interventi e le modalità di recupero delle ore non effettuate;
- la gestione dei trasferimenti degli educatori da un domicilio all'altro dei minori e all'occorrenza l'utilizzo dei propri mezzi per l'accompagnamento dei minori presso luoghi pubblici o altri servizi;
- le modalità di redazione e trasmissione delle relazioni sull'attività svolta dagli educatori;
- le modalità di confronto con il Servizio Sociale e con gli altri servizi interessati.

L'elenco nominativo del personale destinato al servizio di Educativa domiciliare, i loro curricula e le rispettive qualifiche deve essere comunicato all'Unione entro la stipula del contratto e comunque prima dell'avvio degli interventi. Lo stesso elenco deve poi essere conservato ed aggiornato dalla Ditta affidataria ed ogni modifica dovrà essere comunicata al Servizio Sociale dell'Unione prima di incaricare i/le proprii/proprie educatori/educatrici su nuovi progetti educativi del servizio o qualora si verificassero dei cambiamenti del personale educativo incaricato.

#### **ART. 4 – ONERI A CARICO DELLA DITTA AFFIDATARIA**

Le prestazioni oggetto del presente affidamento sono a totale carico della Ditta affidataria, che vi provvederà con propria organizzazione, esclusiva responsabilità e rischio contrattuale. Sulla base di quanto disposto nel presente capitolato essa deve:

- individuare un responsabile addetto al coordinamento e comunicarne il nominativo al Servizio Sociale dell'Unione;
- mettere a disposizione un adeguato numero di educatori/educatrici, di entrambi i sessi e in possesso della patente di guida di tipo B, per l'espletamento degli interventi che verranno concordati con il Servizio Sociale dell'Unione sulla base delle esigenze di attivazione dei progetti e di quanto disposto dal Tribunale per i minorenni;
- coordinare e organizzare il personale impiegato sulla base delle richieste presentate dal Servizio Sociale dell'Unione, prestando particolare attenzione al perseguimento delle finalità del servizio e alla continuità educativa;
- garantire adeguata supervisione metodologica/operativa ai propri operatori attraverso uno spazio di confronto e riflessione finalizzato al consolidamento delle competenze necessarie per la gestione della complessità relazionale, emotiva ed operativa di situazioni complesse;
- produrre e trasmettere al Servizio Sociale dell'Unione relazioni periodiche (ogni due mesi) sull'andamento dei progetti in essere, nonché prospetti mensili di riepilogo delle ore svolte;
- comunicare tempestivamente ogni variazione relativa al personale che si intende impiegare e all'orario che si intende effettuare nell'espletamento del servizio;
- collaborare sotto ogni aspetto con le assistenti sociali e gli operatori del Servizio Sociale dell'Unione Terra di Mezzo, nonché con i professionisti di altri servizi interessati.

La Ditta affidataria dovrà inoltre:

- osservare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi, regolamenti, disposizioni previste dai contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria;
- dichiarare l'avvenuta formazione ed informazione del personale ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro);
- svolgere attività di aggiornamento del proprio personale, secondo le finalità e gli obiettivi propri del servizio ed in particolare delle competenze richieste per gli interventi di educativa domiciliare con minori in nuclei famigliari in situazioni di disagio, di educativa domiciliare con minori con disabilità e di svolgimento degli incontri protetti;
- garantire tutti i servizi oggetto del presente capitolato per i periodi e secondo le condizioni indicate;
- rispettare, nella impostazione e nella realizzazione dei servizi, quanto dichiarato nel progetto sulla cui base avviene l'affidamento;
- adeguare, nei termini stabiliti dal committente, l'organizzazione e la gestione dei servizi a fronte di nuove disposizioni che dovessero essere eventualmente emanate;
- comunicare il nominativo e il recapito telefonico del Responsabile addetto al coordinamento dei servizi che si rapporterà con il Servizio Sociale dell'Unione per tutto ciò che attiene all'esecuzione del presente affidamento;
- provvedere con tempestività alla sostituzione, con personale di pari qualifica e profilo professionale, degli operatori assenti per qualsiasi motivo o programmare una diversa organizzazione dell'intervento per garantirne la continuità e la buona esecuzione;
- accogliere le visite promosse dal Servizio Sociale dell'Unione per le verifiche dirette sullo svolgimento delle attività dei servizi e mettere a disposizione ogni documentazione relativa al servizio oggetto dell'affidamento che l'Unione dovesse richiedere.

## **ART. 5 – RESPONSABILE DI PROGETTO**

Viene nominata Responsabile Unico di Progetto (RUP) la responsabile dell'Area Sociale e Socio-sanitaria dell'Unione Terra di Mezzo, la quale provvederà ad effettuare tutte le procedure necessarie all'affidamento del servizio, alla stipula del contratto e alla sua esecuzione, nonché all'effettuazione delle verifiche e dei controlli che si riterranno necessari.

Nella definizione dei progetti individuali e nell'esecuzione degli interventi a domicilio dei minori e delle famiglie, il responsabile coordinatore e gli educatori della Ditta affidataria, dovranno fare riferimento all'assistente sociale responsabile del caso ed in sua assenza all'assistente sociale Coordinatrice del servizio.

## **ART. 6 – ONERI A CARICO DELL'UNIONE TERRA DI MEZZO**

L'Unione Terra di Mezzo, tramite il Servizio Sociale, mantiene le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e verifica del servizio.

Il Servizio Sociale dell'Unione Terra di Mezzo si impegna a:

- indicare alla Ditta affidataria gli operatori di riferimento per quanto riguarda il coordinamento del servizio, nonché la gestione della parte amministrativa;
- comunicare alla Ditta affidataria e nello specifico al Responsabile addetto al coordinamento, prima dell'attivazione di ogni progetto educativo individualizzato, il fabbisogno di personale educativo in termini di tipologia di intervento, quantità oraria necessaria e distribuzione oraria settimanale, per permetterle una programmazione adeguata degli interventi;
- essere disponibile al confronto sull'andamento degli interventi, da parte delle assistenti sociali responsabili del caso, o dell'assistente sociale Coordinatrice del servizio qualora fosse necessario, per ogni situazione ed in particolare per gli eventi particolarmente problematici che dovessero emergere nello svolgimento del servizio;
- segnalare tempestivamente qualsiasi problematica o particolare esigenza che dovesse manifestarsi nello svolgimento del servizio, anche da parte delle famiglie che ne usufruiscono;
- promuovere presso la Ditta affidataria eventuali eventi formativi utili allo svolgimento del servizio di educativa domiciliare degli incontri protetti;

## **ART. 7 - COMPENSO ECONOMICO**

Il compenso economico viene definito in termini di costo orario del servizio, il quale si ritiene onnicomprensivo del costo della manodopera, dei costi per i trasferimenti degli operatori, degli oneri accessori connessi all'esecuzione del servizio, degli oneri amministrativi del servizio e di ogni altro elemento di costo ad esso direttamente connesso.

Il corrispettivo economico per il servizio di educativa domiciliare, sarà quindi riconosciuto mensilmente e sarà calcolato moltiplicando la tariffa oraria stabilita per le ore effettivamente svolte e debitamente rendicontate.

Il servizio di educativa domiciliare si caratterizza come servizio ad alta intensità di manodopera il costo viene definito sulla base del Contratto Collettivo Nazionale delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (principale contratto applicato ai dipendenti nel settore socio-sanitario, assistenziale ed educativo).

Il costo orario a titolo di corrispettivo, onnicomprensivo come sopra indicato, è fissato pari a € 26,00 all'ora Iva esclusa, a fronte di un costo del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, indicato

nelle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per il 2025, nell'inquadramento del livello C3/D1 pari a € 23,94 all'ora.

Pertanto, considerando l'ammontare di ore previste per l'esecuzione del servizio, di cui all'art. 3, di 9.000 ore in tre anni, **il valore stimato del contratto e posto a base d'asta è di euro 234.000,00** Iva esclusa, di cui il costo della manodopera non soggetto a ribasso è calcolato in € 215.460,00.

Il valore economico complessivo dell'affidamento, tenuto conto della possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni, dell'eventuale proroga tecnica di 4 mesi, nonché della possibile variazione prevista al successivo art. 20 del presente capitolato, è così determinato in € 587.600,00 Iva esclusa.

#### **ART. 8 - ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA**

La Ditta affidataria si impegna a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente agli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

Il personale incaricato dalla Ditta affidataria ha l'obbligo di rispettare tutte le vigenti norme inerenti la sicurezza in applicazione del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.

Relativamente agli obblighi della committenza in merito all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 si comunica che il servizio offerto si configura come attività di natura intellettuale e come tale, come previsto dall'art. 3 bis del D.Lgs. 81/2008 e s. m. i., esonera dall'obbligo della redazione del DUVRI.

#### **ART. 9 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI**

La Ditta affidataria è direttamente responsabile del proprio operato e di quello dei propri dipendenti e/o preposti; pertanto assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di ammanchi e/o danni eventualmente arrecati a persone o cose sui luoghi di lavoro, tanto di proprietà del committente, che di terzi e qualora non sia dimostrabile l'estraneità del proprio personale.

La Ditta affidataria si impegna, pertanto, al totale risarcimento dei danni arrecati a terzi, esonerando il committente da ogni e qualsiasi responsabilità.

A fronte delle responsabilità sopra menzionate, la Ditta affidataria dovrà stipulare o avere in essere apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro, ove siano previsti massimali minimi pari a:

- R.C.T. per sinistro e per anno € 3.000.000,00
- R.C.T. per ogni persona danneggiata € 3.000.000,00
- R.C.T. per danni a cose e/o animali € 3.000.000,00

I massimali di assicurazione dovranno essere comprovati con copia della polizza assicurativa che dovrà essere prodotta prima della stipula del contratto.

## **ART. 10 – SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE**

Per l'affidamento del servizio si procederà ad una procedura negoziata previa manifestazione di interesse, sotto soglia di rilevanza europea ai sensi dell'art. 14, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 36/2023, da esperire tramite la Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Reggio Emilia, sulla base della "Convenzione per l'affidamento alla Provincia di Reggio Emilia delle funzioni di stazione unica appaltante e per i servizi di architettura e ingegneria" sottoscritta dalle parti in data 15/05/2024 (annotata al registro delle scritture private non registrate dell'Unione Terra di Mezzo n. 207/2024), demandando alla stessa, la pubblicazione dei documenti di gara.

Sono ammessi a presentare offerte i soggetti accreditati, che non ricadono nelle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, da attestarsi mediante dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000.

Ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 è fatto divieto alle imprese di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla selezione anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla selezione medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi i requisiti generali di cui al successivo articolo 13 devono essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati o raggruppati.

## **ART. 11 – CESSIONE O SUBAPPALTO**

E' vietata la cessione del contratto per la gestione del servizio in oggetto, pena l'immediata risoluzione del medesimo e la nullità delle azioni già espletate da soggetti terzi non aggiudicatari nell'esecuzione del contratto.

E' vietato il subappalto di tutte o di una parte delle prestazioni contrattuali, trattandosi di servizi alla persona rivolti a soggetti minorenni e a situazioni la cui responsabilità è assegnata dal Tribunale al Servizio sociale territoriale, per cui è di fondamentale importanza che il Servizio sociale disponga della possibilità di programmare e verificare costantemente gli interventi educativi sia nel rapporto con il soggetto affidatario del servizio, sia nei confronti dei singoli operatori incaricati a svolgerlo. La programmazione educativa è elemento fondante del servizio, su cui fra l'altro si basa la valutazione per l'aggiudicazione dello stesso, per cui si ritiene necessario interdirla il subappalto.

In caso di qualsiasi infrazione al presente articolo, unico responsabile verso l'Unione Terra di Mezzo e verso terzi è individuato nella Ditta affidataria.

## **ART. 12 – AVVALIMENTO**

L'avvalimento è ammesso ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023.

In caso di avvalimento deve essere resa apposita dichiarazione del concorrente attestante l'eventuale avvalimento dei citati requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica necessari per la partecipazione alla selezione. A pena di esclusione, dovrà essere fornita tutta la documentazione prevista dall'art. 104 precitato. Nella dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria, con cui si obbliga verso il concorrente e la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'affidamento le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, dovranno essere specificate in modo dettagliato ed esauriente le risorse umane, economiche e strumentali e l'organizzazione che vengono messe a disposizione per l'esecuzione del servizio.

### **ART. 13 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

I soggetti che intendono partecipare alla gara per la selezione dell'Operatore Economico a cui affidare il servizio, dovranno possedere i seguenti requisiti:

➤ Requisiti di ordine generale:

- a) essere iscritti nel Registro Imprese (o all'albo delle imprese artigiane) presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, per attività identica o analoga a quella oggetto della presente selezione o, se Cooperative, essere iscritti all'Albo delle Società Cooperative (art. 9 D.Lgs. 6/2003; DM 23/06/2004);
- b) non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 o in situazioni di incapacità a contrarre con la P.A.;
- c) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti disabili ai sensi della Legge 68/1999;
- d) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e applicare le norme contrattuali di settore;
- e) essere in regola con gli obblighi delle norme in materia di sicurezza;
- f) non trovarsi nelle condizioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con altre Imprese che partecipano alla selezione, o di imputabilità dell'offerta ad un unico centro decisionale;

➤ Requisiti di capacità tecnico-professionale

- g) oggetto sociale dello statuto del soggetto concorrente, pertinente con le attività educative e sociali di cui al presente servizio;
- h) avere alle proprie dipendenze personale idoneo ed in numero sufficiente alla gestione del servizio in affidamento, qualificando per ciascun operatore, il titolo di studio e le eventuali esperienze professionali, la natura del rapporto di lavoro ed il relativo inquadramento; in relazione al personale indicato occorre disporre di un numero di personale qualificato pari

almeno a 6 unità, con un monte ore complessivo degli operatori educativi assunti alle proprie dipendenze pari almeno a 144 ore settimanali;

- i) aver svolto nell'ultimo triennio (2021-2023) servizi educativi, simili a quelli oggetto del presente affidamento, per committenti pubblici e/o privati, per un monte ore complessivo non inferiore a 2.000 ore di servizio.

I soggetti partecipanti dovranno inoltre dichiarare:

- a) di accettare integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel regolamento dell'Unione e nel presente capitolato;
- b) di aver preso attenta visione dello stato di fatto e di diritto del servizio e di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto dell'affidamento, che possono influire sulla determinazione dell'offerta e sulle condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all'esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta economica, nonché di aver tenuto conto degli oneri e degli obblighi che potranno derivare dalle normative vigenti e in particolare di essere in regola con la normativa vigente sulla sicurezza del lavoro e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri relativi agli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro;
- c) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
- d) di applicare integralmente ai propri addetti i contenuti economico-normativi della contrattazione nazionale e di categoria di settore e di obbligarsi ad applicare tutte le norme previste secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza e di aver ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della L. 68/1999;
- e) di non aver a carico del titolare o legale rappresentante condanne penali passate in giudicato e/o precedenti penali pendenti, né misure cautelari interdittive o di divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- f) di non partecipare alla selezione in più di un raggruppamento di imprese, così come simultaneamente in forma "individuale" ed in "raggruppamento";
- g) di non avere situazioni di controllo diretto o indiretto ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile su altri soggetti partecipanti alla selezione;
- h) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso INPS e INAIL e di essere in regola con i rispettivi versamenti.

Il possesso di tutti i suddetti requisiti dovrà essere dichiarato mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000.

Si applica il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023.

## **ART. 14 - REQUISITI DEL PERSONALE**

La Ditta affidataria provvederà a propria cura e spese all'assunzione del personale necessario al funzionamento del servizio oggetto dell'affidamento e dovrà essere in regola con tutte le disposizioni di legge in materia di impiego e di manodopera.

Alla stipula del contratto, la Ditta affidataria, dovrà indicare al Servizio Sociale dell'Unione i dati anagrafici e i recapiti di un Responsabile addetto al coordinamento dei servizi. Tale responsabile deve essere una figura distinta dagli educatori e deve essere qualificata con esperienza almeno triennale nell'ambito della gestione del personale ed organizzazione del lavoro nel settore dell'assistenza a minori e famiglie. Egli svolgerà una funzione tecnico-organizzativa e sarà referente per il Servizio Sociale circa tutte le necessità relative all'espletamento del servizio previste nel presente capitolato.

Tutte le contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con detto incaricato si intendono fatte direttamente alla Ditta affidataria stessa.

La Ditta affidataria dovrà garantire continuità delle figure individuate, nel rispetto delle norme che regolano il lavoro dipendente.

Il personale educativo, che dipenderà ad ogni effetto direttamente dalla Ditta affidataria, dovrà avere un'età non inferiore ai 18 anni, essere professionalmente qualificato, idoneo fisicamente e di comprovata capacità, onestà e moralità; dovrà inoltre essere munito di patente di guida di categoria B ed in possesso di uno dei titoli di studio previsti e di seguito specificati:

- laurea in Scienze dell'Educazione o titoli equipollenti, oppure
- laurea magistrale in Scienze della Formazione primaria, oppure
- laurea in Pedagogia, o Psicologia, o Sociologia o in materie umanistiche con indirizzo

psicopedagogico, oppure

- diploma di Educatore professionale con almeno 3 (tre) anni di esperienza nel servizio oggetto del presente capitolato o servizi educativi equiparabili, da comprovarsi attraverso curriculum vitae, oppure
- diploma di Scuola Secondaria di II° grado, con almeno 5 (cinque) anni di esperienza nel servizio oggetto del presente capitolato o servizi educativi equiparabili, da comprovarsi attraverso curriculum vitae.

Il personale sarà tenuto al rispetto della vigente normativa sulla privacy e dovrà mantenere la totale riservatezza su informazioni personali e sanitarie apprese durante l'espletamento del servizio e, se del caso, ne darà comunicazione al Servizio Sociale dell'Unione qualora queste possano interferire o compromettere il buon andamento del servizio.

Il personale dovrà osservare, nei rapporti con l'utenza, un comportamento di civile rispetto della persona ed un contegno, sempre e comunque, decoroso ed attento, adeguato alla particolare età degli utenti.

L'Unione si riserva il diritto di effettuare i controlli ritenuti opportuni e richiedere alla Ditta affidataria di predisporre provvedimenti, ed eventualmente sostituire, il personale adibito al servizio per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio.

Il CCNL che viene applicato per i lavoratori dell'appalto in oggetto dovrà essere quello previsto per la categoria di appartenenza del soggetto concorrente sulla base della propria natura giuridica, con inquadramento conforme o assimilabile al ruolo di educatore professionale.

L'impresa ai sensi degli artt. 57 e 102 del Codice si impegna a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato compatibilmente con la propria organizzazione aziendale. Inoltre si impegna a garantire le pari opportunità generazionali (minori di 36 anni), di genere, di inclusione lavorativa di persone con disabilità o svantaggiate, indicate all'art. 4 della legge 381/1991.

Qualora il soggetto non proceda ad assumere secondo la fattispecie sopra indicata, come indicato dallo stesso prima della stipula del contratto, verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari all'1 per mille del valore del contratto. Tali penali si sommano a quelle eventualmente comminate ai sensi dell'art. 22 del presente capitolato; nel caso si raggiunga per le penali la somma del 10% dell'importo del contratto lo stesso viene risolto.

Si specifica che per contratti di assunzione si deve far riferimento al "perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale" che non dovranno prevedere un orario di lavoro inferiore a 20 ore settimanali.

Il CCNL applicato per per il presente affidamento è il Contratto Collettivo Nazionale delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.

#### **ART. 15 – CLAUSOLA SOCIALE**

Ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di affidamento del servizio è tenuto, compatibilmente con la propria organizzazione aziendale, ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 57 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore. Ai fini dell'applicazione della presente clausola si rileva che il servizio oggetto dell'affidamento è attualmente gestito mediante il personale di cui al prospetto relativo al personale attualmente impiegato, che la stazione appaltante provvederà a mettere a disposizione.

#### **ART. 16 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

La presente procedura si configura come affidamento di servizi sociali ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 e la procedura di scelta del contraente avviene come sopra indicato. il

RUP è la dott.ssa Sacconi Federica, Responsabile dell'Area sociale e socio-sanitaria dell'Unione Terra di Mezzo.

Il servizio sarà aggiudicato in base al criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**.

La scelta dell'Operatore Economico cui affidare il servizio sarà effettuata da una Commissione giudicatrice appositamente nominata, mediante l'applicazione dei seguenti parametri di valutazione e dei relativi pesi:

**OFFERTA TECNICA: PUNTEGGIO MASSIMO 75 PUNTI**

**OFFERTA ECONOMICA: PUNTEGGIO MASSIMO 25 PUNTI**

Ai fini della valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la ditta concorrente dovrà presentare i seguenti documenti:

1. Relazione di presentazione dell'offerta tecnica del servizio, comprendente tutti gli elementi di seguito riportati per la valutazione (schema sottostante dei criteri di valutazione "Parametri di valutazione dell'offerta tecnica") e presentati con la stessa suddivisione schematica, la quale dovrà essere contenuta in un massimo di 10 facciate scritte in carattere Arial corpo 12;
2. Offerta economica espressa in percentuale di ribasso del costo complessivo del contratto posto a base d'asta, di cui all'art. 7 del presente capitolato.

Tutti i documenti allegati all'offerta dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione, dal titolare/legale rappresentate della Ditta concorrente.

La Commissione giudicatrice si riunirà in seduta riservata, per attribuire il punteggio alle offerte presentate, secondo i seguenti criteri:

#### **16.1.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA**

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

#### **Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica**

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
----	------------------------	-----------	----------------------------	-------------	-------------	-------------

A)	<b>Elementi di gestione del servizio</b>	40	a1)	Proposta operativa nella gestione del servizio nel suo complesso, tenuto conto delle tre tipologie di intervento indicate: educativa domiciliare rivolta a nuclei famigliari multiproblematici; educativa domiciliare rivolta a nuclei famigliari con minori con disabilità; interventi educativi per la gestione di incontri protetti disposti dall'autorità giudiziaria	20		
			a2)	Proposta operativa nella gestione degli interventi e delle specifiche azioni, elencate all'art 3, per le diverse tipologie indicate	20		
B)	<b>Elementi a supporto della qualità del servizio</b>	30	b1)	Metodologia di approccio e lavoro con il minore e la famiglia che si intende adottare nelle diverse situazioni da affrontare	10		
			b2)	Strumenti operativi a disposizione degli/delle educatori/educatrici per la realizzazione degli interventi e delle azioni di cui all'art. 3 e strumenti di monitoraggio e di valutazione del servizio che si intende adottare	10		
			b3)	Azioni di coordinamento e di supporto agli/alle operatori/operatrici da parte della ditta concorrente e strategie adottate al fine di garantire la continuità degli interventi e contenere il turn over degli operatori	10		
C)	<b>Servizi aggiuntivi</b>	5	c1)	Attività di formazione e supervisione degli/delle operatori/operatrici, che si intende mettere in campo a loro favore, nel corso dell'esecuzione del servizio	3		

			c2)	Eventuali opportunità proposte nell'ambito delle attività ordinariamente svolte dalla ditta concorrente che possano essere proposte agli utenti senza ulteriori oneri a carico del committente	2		
	<b>Totale</b>	<b>75</b>			<b>75</b>		

### 16.1.2 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito discrezionalmente un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, corrispondente ai seguenti livelli di valutazione:

Valutazione	Coefficiente
Eccellente	1
Ottimo	0,9
Buono	0,8
Discreto	0,7
Sufficiente	0,6
Non del tutto sufficiente	0,5
Scarso	0,4
Molto scarso	0,3
Insufficiente	0,2
Quasi del tutto assente	0,1
Non valutabile	0

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta, in relazione al criterio/sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo (verranno prese in considerazione fino a 3 cifre decimali).

**Verranno ammesse all'apertura delle offerte economiche solo le ditte che hanno raggiunto un punteggio di almeno 45/75.** Tale punteggio dovrà essere conseguito dalle offerte tecniche dopo che la commissione abbia effettuato la riparametrazione per ciascun sub criterio.

### 16.2.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere espressa in percentuale di ribasso sul costo complessivo del contratto posto a base d'asta (€ 234.000,00); tale percentuale potrà essere pari o inferiore alla soglia del **5,00%**, così da non determinare un ribasso del costo della manodopera.

Non sono ammesse offerte in aumento alla base d'asta.

La percentuale di ribasso offerta dovrà essere espressa con l'indicazione di due decimali. Qualora fosse indicato un numero superiore di decimali, si elideranno i decimali successivi e si terranno in

considerazione solamente il primo ed il secondo decimale indicati, senza operare alcun arrotondamento.

Qualora la percentuale di ribasso offerta fosse superiore al 5,00%, l'offerta potrà essere ritenuta valida calcolando il ribasso ed assegnando il relativo punteggio come se fosse stato offerto un valore di ribasso pari al 5,00%.

### **16.2.2 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA**

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula con interpolazione non lineare:

$$V(i) = (R(i)/R_{max})$$

dove:

*V(i)* = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo per l'offerta economica;

*R(i)* = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo;

*R<sub>max</sub>* = ribasso percentuale più conveniente.

Il coefficiente così ottenuto sarà moltiplicato per il punteggio massimo (25 punti) per determinare il punteggio attribuibile all'offerta economica *i*-esima.

### **16.3 - METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI**

L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta congrua.

Non sono ammesse offerte parziali.

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato, considerata la somma dei punteggi ottenuti per l'offerta tecnica e per l'offerta economica, mediante l'applicazione dei parametri sotto esposti.

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi dell'offerta tecnica e all'offerta economica, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi secondo il metodo aggregativo-compensatore, scelto perché valutato il più confacente alla natura del presente appalto, applicato secondo la seguente formula:

$$Q(i) = A(i)+B(i)+C(i)+P(i)$$

Dove:

*Q(i)* = punteggio complessivo assegnato all'offerta *i*-esima;

*A(i)+B(i)+C(i)* = punteggi assegnati ad ogni offerta tecnica per ciascuno dei criteri sopra indicati;

*P(i)* = punteggio assegnato all'offerta economica *i*-esima.

Il punteggio dell'offerta verrà attribuito a ciascuno dei sub criteri sopra indicati con la seguente formula:

$$x(i) = p \cdot \text{subcrit}(i) / \text{subcrit}(\text{max})$$

dove:

*x(i)*: risultato attribuito a ciascun concorrente per ogni sub criterio oggetto di valutazione;

*p*: punteggio massimo stabilito per ciascuno dei sub criteri sopra indicati;

*subcrit(i)*: punteggio (media) attribuito a ciascun concorrente per ogni sub criterio;

*subcrit(max)*: punteggio massimo (media) fra quelli attribuiti per ciascun sub criterio.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri/sub-criteri, se nel singolo criterio/sub-criterio qualitativo dell'offerta tecnica, nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per

il criterio/sub-criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

In caso di un'unica offerta non si procede alla riparametrazione.

Nel caso in cui si verificasse la presenza di due offerte con uguale punteggio finale, si procede con la proposta di affidamento del servizio al concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell'offerta tecnica; in caso di parità anche nell'offerta tecnica si procederà con sorteggio.

#### **ART. 17 – AFFIDAMENTO E SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO**

L'affidamento del servizio sarà effettuato dalla Commissione giudicatrice a favore del concorrente che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata dal punteggio più alto ottenuto fra le offerte presentate, prodotto dalla somma dei punti assegnati nella valutazione dell'Offerta Tecnica Q e del punteggio ottenuto con l'Offerta Economica P.

La Commissione giudicatrice si riserva di affidare il servizio, anche in caso di una sola offerta, purché valida ed economicamente vantaggiosa.

La Commissione giudicatrice, a suo insindacabile giudizio, si riserva di non aggiudicare il servizio qualora nessuna offerta risulti economicamente vantaggiosa.

A seguito dell'aggiudicazione definitiva l'affidamento del servizio sarà reso esecutivo con la sottoscrizione di un contratto in formato elettronico, a firma digitale di entrambe le parti.

#### **ART. 18 – MODALITA' DI PAGAMENTO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Ditta affidataria emetterà, con data fine mese di competenza, fattura per le prestazioni del mese stesso calcolata esclusivamente sulla base dell'attività effettivamente svolta. Ogni fattura dovrà riportare il CIG dell'affidamento. Ad ogni fattura dovrà essere allegato un file di resoconto dettagliato, in formato excel, delle ore e degli interventi fatturati.

Il prezzo offerto, cioè il corrispettivo indicato dall'affidatario, dovrà comprendere, oltre al costo del personale impiegato, ogni altro costo accessorio, nonché ogni altro onere inerente l'attività di formazione del personale. Il costo riconosciuto dall'Unione per la prestazione del servizio è un prezzo orario unico e non saranno riconosciuti rimborsi aggiuntivi di alcun altro genere.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 30 gg. dalla data della fattura, tramite accredito bancario, su conto corrente dedicato appositamente dichiarato dalla Ditta affidataria, previa verifica della regolarità contributiva (mediante DURC) e nel rispetto dell'art. 4 comma 3 del DPR 207/2011.

La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico in base a quanto stabilito dalla L. 244/2007 e dal DM 55/2013, utilizzando i seguenti riferimenti:

Intestazione Ente	Unione Terra di Mezzo
Codice Univoco ufficio	HFS1A0
Nome ufficio:	Area Sociale e Socio Sanitaria
Cod. fisc. servizio di F.E.:	02408320352
Regione ufficio:	Emilia Romagna

Provincia ufficio: RE  
Comune ufficio: Cadelbosco di Sopra  
Indirizzo ufficio: Piazza della libertà 1  
Cap ufficio: 42023

L'Iva dovrà essere assolta secondo la vigente normativa dello split payment e addebitata in fattura. Ai sensi dell'art. 3 della L. 23/08/2010 n. 136 e s.m.i. la Ditta affidataria assume espressamente l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge medesima, e pertanto si impegna ad assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato saranno registrati su conti correnti dedicati a norma del citato art. 3 della citata legge, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.

La Ditta affidataria dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi nei termini indicati dalla legge.

I mandati e gli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dall'impresa somministratrice, in riferimento al presente affidamento, dovranno riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato negli atti di affidamento.

#### **ART. 19 – REVISIONE PREZZI**

Fino al termine del primo anno solare in cui sarà affidato il servizio (aprile 2026) il corrispettivo dovrà essere quello offerto in sede di affidamento. Dal 1 maggio 2026, con cadenza annuale, è consentita la revisione del corrispettivo a carico dell'Ente Appaltante, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023. L'eventuale richiesta di revisione deve essere presentata, a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), a valere dal 1° giorno del secondo mese successivo alla data di richiesta. La revisione verrà effettuata sulla base di un istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, con aumento percentuale del costo orario offerto, in base all'aumento ISTAT dei prezzi del costo del lavoro del settore di appartenenza della Ditta affidataria. La percentuale di aumento dei prezzi non potrà essere superiore alla percentuale di aumento prevista da ISTAT per il periodo interessato. Non verranno concessi aumenti retroattivi. La mancata richiesta di revisione dei prezzi si intenderà come conferma dei corrispettivi vigenti.

#### **ART. 20 – VARIAZIONI**

Nel periodo di durata dell'affidamento possono essere richieste variazioni del servizio in aumento o diminuzione entro il quinto (20%) del valore dell'affidamento, in base alla naturale variabilità del servizio dovuta alla maggiore o minore necessità di interventi a favore dell'utenza del Servizio Sociale. Tale variazione può essere imposta dalla Stazione appaltante alle medesime condizioni contrattuali; l'appaltatore in tal caso non può far valere il diritto di risoluzione del contratto.

Ulteriori variazioni inerenti l'erogazione del servizio oggetto del presente capitolato o di servizi diversi ma integrativi ad esso, che intervengano successivamente, dovranno essere concordati tra le parti e saranno oggetto di un apposita procedura di affidamento, ferma restando la disciplina dell'art. 120 del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023.

#### **ART. 21 – VERIFICA DEL SERVIZIO E CONTROVERSIE**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, attraverso propri tecnici o propri delegati, la qualità dei servizi erogati dalla Ditta affidataria e di comunicare le eventuali inadempienze o irregolarità al Responsabile indicato dalla Ditta stessa che dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare gli inadempimenti. Nel caso di mancata ottemperanza, o nei casi di particolare gravità, si procederà alla risoluzione del contratto.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Impresa somministratrice dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

#### **ART. 22 – APPLICAZIONE PENALI**

La Ditta affidataria è tenuta al rispetto del presente Capitolato oltre che all'osservanza delle indicazioni impartite in forma scritta dai competenti uffici dell'Unione durante lo svolgimento dei servizi.

Eventuali inadempienze dovranno essere contestate per iscritto, tramite posta elettronica certificata (PEC), alla quale l'impresa avrà facoltà di opporre le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dalla contestazione medesima. Nella lettera medesima sarà fissato un termine per la relativa regolarizzazione. Qualora siano accertate inadempienze saranno applicate le seguenti penalità, fatta salva la risoluzione del contratto nei casi previsti:

- ingiustificato e reiterato ritardo superiore a quindici minuti: € 26,00 (ovvero corrispettivo di 1 ora di servizio) per ogni ritardo rilevato;
- mancata disponibilità ad incontri di verifica e/o progettazione: € 52,00 (ovvero corrispettivo di 2 ore di servizio) per ogni mancato incontro;
- mancato servizio reso al minore senza opportuni avvisi e giustificazioni: € 104,00 (ovvero corrispettivo di 4 ore di servizio) per ogni giorno di mancato servizio.

Per l'accertamento dell'inadempienza l'Amministrazione potrà tenere conto anche delle segnalazioni provenienti da altri operatori coinvolti nel progetto e dai famigliari degli utenti.

La penale sarà incamerata mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione.

#### **ART. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

La risoluzione del contratto è disposta di diritto qualora l'affidatario cessi di possedere i requisiti che gli consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'Amministrazione dell'Unione avrà altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.p.c., qualora l'affidatario si renda colpevole di gravi inadempienze, tra cui:

- la mancata assunzione del servizio, quando richiesto dall'Amministrazione, per oltre tre giorni anche non consecutivi;
- l'abbandono del servizio senza giustificato motivo;
- l'impiego del personale inadeguato e/o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- la violazione degli orari comunicati all'Amministrazione o l'effettuazione del servizio fuori dai tempi convenuti quando non autorizzato, o comunque inadempienze che comportino disservizi per l'Ente;
- il comportamento civilmente e/o penalmente perseguibile di operatori assunti dalla Ditta affidataria, senza che questa provveda all'immediata sospensione o rimozione di tali dipendenti;
- l'inosservanza delle norme di legge in materia di personale dipendente;
- la mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali;
- la divulgazione di notizie e/o documenti relativi allo svolgimento delle attività e/o allo stato personale degli utenti;
- qualunque altra inadempienza, ritenuta ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione grave, qui non prevista, ma che si dovesse verificare durante l'esecuzione contrattuale;
- il ripetersi di lievi inadempienze a seguito di tre contestazioni scritte da parte dell'Amministrazione dell'Unione;
- la violazione degli obblighi comportamentali, contenuti nel Codice di Comportamento generale (D.P.R. 62/2013) e nel Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Cadelbosco di Sopra (Del. G.C. 75/2013), che avvenga ad opera di qualsiasi soggetto incaricato dall'Impresa a collaborare o svolgere servizi con l'Unione.

In tali casi l'Amministrazione dell'Unione mediante posta elettronica certificata (PEC) comunicherà alla ditta affidataria la causa di grave inadempienza o il motivo di risoluzione del contratto e darà un termine per eventuali controdeduzioni; successivamente sarà presa la decisione di eventuale risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non previsto si applica l'art. 122 del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023.

## **ART. 24 – CODICE DI COMPORTAMENTO**

L'Unione si impegna a trasmettere alla Ditta affidataria, contestualmente alla stipula del contratto, il Codice di Comportamento dei dipendenti ai sensi dell'art. 1 della Del. di G.C. n. 75/2013 del Comune di Cadelbosco di Sopra e dell'art. 2 del D.P.R. n. 81/2023.

La Ditta affidataria, a sua volta, è tenuta a mettere a disposizione di tutti i soggetti che in concreto svolgono attività in favore dell'Unione, il Codice di Comportamento, responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati al rispetto delle norme in esso contenute.

Nel contratto da stipularsi con la Ditta affidataria sarà prevista esplicita clausola rescissoria per il caso di violazione degli obblighi comportamentali, contenuti nel Codice di Comportamento, che avvenga ad opera di qualsiasi soggetto incaricato dalla Ditta medesima a collaborare o svolgere servizi con l'Unione Terra di Mezzo.

#### **ART. 25 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'Unione Terra di Mezzo e la Ditta affidataria si impegnano ad osservare reciprocamente le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 196/03 sulla tutela delle persone e di altri soggetti, rispetto al trattamento dei dati personali.

La Ditta affidataria, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, è responsabile del trattamento dei dati personali degli utenti di cui gli operatori vengano a conoscenza, i quali sono tenuti a trattare i dati, anche sensibili, per i soli scopi strettamente connessi alla gestione del servizio in oggetto, assicurando in ogni caso l'adozione delle misure indispensabili per la sicurezza dei dati personali e sensibili.

Titolare del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 è l'Unione Terra di Mezzo, con sede a Cadelbosco di Sopra (RE), piazza Libertà, 1.

Il DPO (Responsabile Protezione Dati) ai sensi art. 37 del Regolamento UE 679/2016 è la società LepidaSpA ([dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it)).

In applicazione delle norme sul trattamento dei dati personali le Parti stipulano, contestualmente alla stipula del contratto, l'Accordo per il trattamento dei dati personali, come da allegato sub A, al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) n. 2016/679 e da ogni altra normativa applicabile.

#### **ART. 26 – CONTROVERSIE**

In caso di controversia tra la Ditta affidataria e l'Unione circa l'interpretazione e l'esecuzione del servizio e del presente Capitolato Speciale, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia. Ove non si addivenga all'accordo amichevole, ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilita la competenza esclusiva del foro di Reggio Emilia. In nessun caso l'insorgere di controversie in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto potrà giustificare la sospensione od il rifiuto dell'esecuzione del servizio.

#### **ART. 27 – RECESSO DAL CONTRATTO**

L'Amministrazione dell'Unione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto con preavviso di almeno tre mesi, ferma restando la disciplina dell'art. 123 del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023.

#### **ART. 28 – RINVIO A NORME VIGENTI**

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento al Codice Civile nonché alle disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, nonché al D.Lgs. 36/2023.

L'impresa somministratrice è tenuta comunque al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'affidamento e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere chiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative.

Troveranno applicazione inoltre tutte le ulteriori prescrizioni previste nel contratto di affidamento del servizio.

#### **ART. 29 – SPESE, IMPOSTE E TASSE**

Il contratto sarà stipulato sotto forma di scrittura privata.

Le spese contrattuali saranno a carico della Ditta affidataria. L'accordo, avendo ad oggetto prestazioni soggette ad Iva, sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, DPR 131/1986.

## **Accordo per il trattamento di dati personali**

### **1. Premesse**

Il presente accordo costituisce allegato parte integrante dell'accordo siglato tra l'Ente e il Soggetto esterno designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dall'Allegato 1: Glossario.

Le Parti convengono quanto segue:

### **2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni dell'Ente**

2.1 Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell'Ente garantisce che:

2.1.1 tratta tali Dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto dell'accordo, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall'Ente

2.1.2 non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dall'Ente e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;

2.1.3 non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dall'Ente, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;

2.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l'Ente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall'Ente si ponga in violazione di Normativa applicabile;

2.2 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare:

- procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all'Ente dagli interessati relativamente ai loro dati personali;
- procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell'Ente dei dati personali di ogni interessato;
- procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dell'Ente;
- procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell'Ente.

4. Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all'Ente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di

adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

5. Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del Regolamento, deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.

6. Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l'Ente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

### **3. Le misure di sicurezza**

3.1 Il Responsabile del trattamento deve conservare i dati personali garantendo la separazione di tipo logico dai dati personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

3.2 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

3.3 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti all'Ente, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

### **4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default**

4.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dall'Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre il Responsabile del trattamento, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall'Ente per affrontare eventuali rischi identificati.

4.2 Il Responsabile del trattamento dovrà consentire all'Ente, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

4.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del

trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

4.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione all'accordo in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dall'Ente e specificatamente comunicate.

## **5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione**

5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Ente.

5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.

5.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nell'accordo di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

## **6. Sub-Responsabili del trattamento di dati personali**

6.1 Nell'ambito dell'esecuzione dell'accordo, il Responsabile del trattamento è autorizzato sin d'ora, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-responsabili"), previa informazione dell'Ente ed imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.

6.2 Su specifica richiesta dell'Ente, il Responsabile del trattamento dovrà provvedere a che ogni SubResponsabile sottoscriva direttamente con l'Ente un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.

6.3 In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti dell'Ente per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile del trattamento abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.

## **7. Trattamento dei dati personali al di fuori dell'area economica europea**

7.1 L'Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

## **8. Cancellazione dei dati personali**

8.1 Il Responsabile del trattamento, a richiesta del Titolare, provvede alla restituzione o cancellazione dei dati personali trattati per l'esecuzione del presente accordo al termine dell'affidamento o del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dall'Ente, compresa l'ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati.

## **9. Audit**

9.1 Il Responsabile del trattamento si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy da parte dell'Ente.

9.2 L'esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.

## **10. Indagini dell'Autorità e reclami**

10.1 Nei limiti della normativa applicabile, il Responsabile del trattamento o qualsiasi SubResponsabile informa senza alcun indugio l'Ente di qualsiasi

j) richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell'ordine

k) istanza ricevuta da soggetti interessati

Il Responsabile del trattamento fornisce, in esecuzione dell'accordo e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza all'Ente per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

## **11. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica**

11.1 Il Responsabile del trattamento, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento, deve comunicare a mezzo di posta elettronica certificata all'Ente nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 72 (settantadue) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri SubResponsabili. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del *data breach*, oltre a

a) descrivere la natura della violazione dei dati personali

b) le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;

- c) i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del data breach;
- d) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- e) una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi

11.2 Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario all'Ente ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con l'Ente, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Responsabile del trattamento non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto dell'Ente.

## **12. Responsabilità e manleva**

12.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l'Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

12.2 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Responsabile del trattamento:

12.2.1 avverte, prontamente ed in forma scritta, l'Ente del Reclamo

12.2.2 non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l'Ente

12.2.3 non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell'Ente;

12.2.4 fornisce all'Ente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

## **Allegato 1 (all'Allegato sub A) - GLOSSARIO**

**“Garante per la protezione dei dati personali”**: è l’autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;

**“Dati personali”**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

**“GDPR” o “Regolamento”**: si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) che sarà direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;

**“Normativa Applicabile”**: si intende l’insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29.

**“Appendice Security”**: consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo;

**“Reclamo”**: si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;

**“Titolare del Trattamento”**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

**“Trattamento”**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

**“Responsabile del trattamento”**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento

**“Pseudonimizzazione”**: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.